



Associazione Nazionale  
fra le Imprese Assicuratrici

Direzione Auto, Consumatori e Distribuzione

Prot. 0432 Comunicazione  
Distribuzione

Roma, 19 dicembre 2006

ALLE IMPRESE ASSOCIATE

**Regolamento ISVAP n. 5/2006  
sull'intermediazione assicurativa - Risposte a  
quesiti formulati dall'ANIA**

Facciamo seguito alla nostra comunicazione prot. 411 del 4 dicembre 2006 ed agli allegati quesiti formulati all'Istituto di vigilanza in merito a taluni profili applicativi del Regolamento n. 5 del 2006, per trasmettere le risposte ricevute dall'ISVAP.

Al riguardo, ricordiamo che i quesiti concernevano:

1. la possibilità per soggetti aventi le caratteristiche di cui alle sezioni C ed E del registro, ma operanti a partire da una data successiva al 1° gennaio 2006, di avvalersi della disciplina transitoria per la relativa iscrizione entro il 31 dicembre 2006 a condizione che abbiano acquisito i requisiti di formazione professionale previsti dagli articoli 17 e 21 del Regolamento entro la predetta data del 31 dicembre 2006;
2. la possibilità che una nuova società agenziale costituita in sostituzione di una cessata continui ad esercitare l'attività nelle more dell'istruttoria per la verifica dei requisiti di iscrizione del nuovo soggetto, sul presupposto e a condizione che i responsabili dell'attività di intermediazione risultino regolarmente iscritti nel registro come persone fisiche;
3. l'applicabilità delle disposizioni concernenti gli obblighi di informativa precontrattuale nei confronti di assicurati con polizze collettive, alla luce dell'allegato 7 A al Regolamento.
4. l'indicazione, nelle domande di iscrizione di società agenziali, di sedi distaccate o periferiche diverse da quelle secondarie in senso strettamente tecnico.

Di seguito riportiamo le risposte comunicateci dall'Istituto di vigilanza.

- a) Con riferimento al quesito sub 1., l'ISVAP ha condiviso la nostra impostazione, precisando che la domanda d'iscrizione per i soggetti considerati nella nostra richiesta deve contemplare anche la dichiarazione della loro attuale operatività.

Per quanto riguarda le modalità da seguire per detta iscrizione, vengono fornite indicazioni operative solo per l'iscrizione dei soggetti di cui alla sezione E del registro: considerata tuttavia l'assoluta identità di situazioni, l'interpretazione accolta riguarda naturalmente anche i produttori diretti d'impresa che avessero acquisito la formazione professionale di cui all'articolo 17 del Regolamento in tempo utile per l'iscrizione entro il 31 dicembre 2006.

Per l'iscrizione dei collaboratori lettera E – effettuabile a cura degli intermediari principali - è stata indicata l'utilizzazione dei modelli 1G e 1H, parte I, con la precisazione che ai modelli stessi va aggiunta la dichiarazione *h bis*) del seguente tenore: “*esercitano attività di intermediazione assicurativa dal....*” (inserire gg/mese/anno).

Poiché tali modelli sono stati formalmente concepiti per intermediari già iscritti nel registro, si è infine precisato che, per l'impiego degli stessi ai fini sopra richiamati, in luogo della sezione e del numero di iscrizione nel registro dell'intermediario richiedente andrà indicata la data di presentazione della sua domanda di iscrizione.

Quanto alle modalità operative da seguire per i produttori diretti d'impresa che rivestano la posizione sopra richiamata, è opportuno che le imprese interessate concordino direttamente con l'ISVAP le modalità di invio, così come risulta abbiano già fatto per le iscrizioni ordinarie.

- b) Con riferimento al quesito sub 2., l'ISVAP ritiene che la costituzione di una nuova compagine societaria, trattandosi di soggetto nuovo a tutti gli effetti, non possa garantire una continuità operativa con il soggetto precedente.

Ciò rende necessaria l'istruttoria per la verifica dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione nel registro, stante la configurazione giuridica di tale intermediario quale soggetto distinto ed autonomo rispetto alle persone fisiche in essa operanti.

Per ovviare a tale situazione, occorrerà, pertanto, attrezzarsi in modo tale che la nuova società agenziale venga costituita e risulti iscritta al registro almeno nel momento in cui interviene la risoluzione del rapporto con il precedente soggetto.

Peraltro, con riferimento alla fine dell'attuale esercizio, l'ISVAP è disposto a consentire, esclusivamente per la fase transitoria, l'iscrizione della nuova società agenziale, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento, e l'operatività della

stessa in pendenza dell'istruttoria.

Tale ipotesi sarà percorribile tuttavia a condizione che:

- la nuova società costituisca una *promanazione* di quella precedente;
- la medesima nuova società si trovi nelle condizioni riportate dal citato art. 65;
- la domanda di iscrizione sia presentata entro il 31 dicembre 2006.

Al riguardo, nell'osservare che non risulta possibile dal punto di vista giuridico attribuire un significato certo al concetto di *promanazione*, riteniamo che la condizione posta evochi un concetto di continuità da valutare nel caso concreto: ad esempio, un carattere di continuità potrebbe ravvisarsi nella circostanza che almeno uno dei responsabili dell'attività di intermediazione della precedente società – in regola con i requisiti per l'iscrizione nel registro – risulti presente anche nella nuova compagine societaria.

- c) Con riferimento al quesito sub 3., l'ISVAP ha condiviso la nostra interpretazione in merito alla circostanza che la comunicazione di cui all'allegato 7A da consegnare agli assicurati con polizze collettive di cui all'articolo 56 del Regolamento non deve includere le lettere b), c) e d) dell'allegato in questione, in quanto trattasi di obblighi di comportamento non applicabili alla fattispecie in parola.
- d) Con riferimento al quesito sub 4., l'ISVAP ha precisato che le sedi distaccate e/o periferiche che non abbiano il rango di sedi secondarie in senso proprio non debbano essere necessariamente comunicate nella domanda di iscrizione.

\*\*\*\*\*

Nell'allegare il documento ufficiale di riscontro trasmessoci dall'Istituto di vigilanza, facciamo presente che il riscontro ai nostri quesiti specifici è stato inserito anche nel Quarto Gruppo di risposte a domande ricorrenti pubblicato da ultimo nel sito dell'ISVAP.

Tra gli ulteriori quesiti affrontati in quest'ultimo Gruppo di risposte, si segnala in particolare l'interpretazione seguita dall'Istituto di vigilanza circa la data cui far riferimento per calcolare a ritroso il possesso del requisito dell'esercizio dell'attività di intermediazione nei dodici mesi antecedenti l'entrata in vigore del Regolamento, per quanto riguarda i collaboratori di secondo livello (produttori diretti di impresa lettera C e collaboratori di intermediari principali lettera E) che siano operanti dal 1° gennaio 2006 e che intendano iscriversi ai sensi della disciplina transitoria.

A tale riguardo, l'Istituto di vigilanza ha espresso l'avviso che la data in questione sia da individuarsi nel 24 ottobre 2006 e non nel 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore generale del Regolamento), in quanto le disposizioni recate dalla disciplina transitoria sono entrate in vigore a decorrere dal 24 ottobre u.s..

Dal punto di vista operativo, l'interpretazione dell'Istituto di vigilanza dovrebbe comportare che i soggetti in parola, ai fini dell'iscrizione secondo la disciplina transitoria, devono risultare operanti quantomeno dal 24 ottobre 2005.

La soluzione interpretativa suscita perplessità, in quanto non sembra coerente con il dato letterale delle disposizioni che contemplano il requisito dell'operatività pregressa (articolo 68, comma 1, lettera b), e articolo 70, comma 1, lettera b)) – che fanno riferimento formalmente alla data di entrata in vigore del Regolamento – e risulta in apparente contrasto con lo spirito stesso dell'articolo 343, comma 4, del Codice delle assicurazioni, che ai fini dell'iscrizione di tali soggetti già operanti richiede solo il requisito dell'operatività alla data di entrata in vigore del Codice stesso, vale a dire al 1° gennaio 2006. In tal senso, l'interpretazione data sembra vanificare del tutto la previsione del requisito di operatività al 1° gennaio 2006.

Per tali motivi, riteniamo che eventuali conferme ufficiali di tale orientamento in sede di verifica istruttoria dei requisiti di iscrizione di tali soggetti possano formare oggetto di contestazione.

Distinti saluti.

---

Rif.: Direzione Auto, Consumerismo e Distribuzione - Distribuzione  
Avv. Stefano Montanari  
tel. 06 32688663 fax: 06 3222220  
stefano.montanari@ania.it

IL DIRETTORE  
V. Verdone

### **Allegato**

Risposte a quesiti formulati dall'ANIA